




REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

Integrativo per le Imprese richiedenti la certificazione ISO 14001 nel Settore Costruzione ed Installazione Impianti - IAF 28

Organismo di certificazione

	05		
	04		
	03	Chiusura rilievi emersi da esame documentale di rinnovo SGA	13.07.2021
	02	Ridenominazione del documento da IS10V-14001 a IS10R.28.SGA e classificazione a Regolamento integrativo settoriale al Regolamento Generale.	26.02.2018
	01	Revisione generale e recepimento rilievi analisi documentale schema SGA del 05/11/2017	29.12.2017
01	00	1a emissione	07.03.2017
17Ed.	Rev.	Motivo dell'emissione/revisione del documento	Data emissione
<input checked="" type="checkbox"/> Copia controllata <input type="checkbox"/> Copia non controllata			
Elaborata da:	Firma:	Approvata da:	Firma:
RGQ		RSC	
		Emessa da:	Firma:
		AD	

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	DEFINIZIONI	4
3.1	CANTIERI (SITI TEMPORANEI)	4
3.2	ATTIVITÀ DI “LAVORO ESTERNO”	4
3.3	ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE	4
3.4	TIPOLOGIA DI OPERA	4
3.5	MACROTIPOLOGIA	4
4	PREMESSA.....	4
5	CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DELLE ATTIVITÀ	5
6	SCOPO DEL CERTIFICATO	6
7	ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN SGA NEL SETTORE IAF 28	6
7.1	ESCLUSIONE DI UN SITO/I	6
7.2	ESCLUSIONE DI ATTIVITÀ	10
8	DEFINIZIONE DELLE GIORNATE/UOMO NELLE OFFERTE	10
8.1	COMPLESSITÀ AMBIENTALI	11
9	CRITERI PER L’ESECUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI SGA	12
9.1	CONCETTO DI MACROTIPOLOGIA	12
9.2	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE AD AUDIT E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE	12
9.3	AUDIT INIZIALI (STAGE 1 + STAGE 2)	12
9.4	AUDIT DI SORVEGLIANZA.....	14
9.5	AUDIT DI RINNOVO	15
9.6	CRITERI SPECIFICI PER I RAGGRUPPAMENTI TRA IMPRESE	16
9.7	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DEI CANTIERI	16
9.8	VERIFICA IN CAMPO DEI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI.....	17
9.9	SUBAPPALTATORI.....	17

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce regole applicative, ad integrazione e specificazione del Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione (IS 10 R), per il rilascio, il mantenimento ed il rinnovo della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore IAF 28 “Imprese di costruzione, installazione di impianti”.

Le presenti prescrizioni, unitamente al Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione, hanno carattere contrattuale, come previsto dalle “condizioni generali del contratto” riportate in offerta e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra CERTITALIA (di seguito CAB) e l’Organizzazione cliente per tutta la durata del contratto di certificazione.

Il presente Regolamento descrive le varie situazioni che si presentano in fase di governo dell’attività del CAB nonché le modalità ed i requisiti per la valutazione dei Sistemi di Gestione Ambientale nel settore IAF 28, allo scopo di determinare la conformità alla norma applicabile. Tra i contenuti sono stabilite altresì le modalità per uniformare i criteri di esame delle informazioni riportate nel questionario informativo da parte delle imprese edili/impiantistiche e formulazione delle offerte di certificazione/rinnovo in base alla computazione del numero di addetti equivalenti.

Questo documento, pur evidenziando alcune particolarità per assicurare l’efficacia e l’affidabilità della certificazione nello schema SGA, è sviluppato in modo compatibile con il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05, sui contenuti del Rapporto Tecnico ACCREDIA RT-09, la “Nota relativa al settore IAF 28” e sulla base del documento UNI/TR 11331, nelle loro edizioni vigenti.

Il presente Regolamento vale anche come linea guida operativa nei confronti del personale dell’Organismo di Certificazione e degli auditor che, per compiti e responsabilità, deve attenersi alle modalità ed ai requisiti di valutazione appresso specificati.

Per quanto non previsto da questo Regolamento Integrativo e dal Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione valgono le prescrizioni stabilite nei Regolamenti e nelle procedure interne del CAB.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 13/07/2021.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 “Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” - Parte 1: Requisiti, edizione vigente
- RG 01-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del sistema di gestione” emesso da ACCREDIA, edizione vigente
- IAF MD 5 “Determination of audit time of quality and environmental management systems”, edizione vigente
- RT-09 “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)” emesso da ACCREDIA, edizione vigente
- UNI/TR 11331 “Indicazioni relative all’applicazione della UNI EN ISO 14001 in Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche”, del Giugno 2009
- Nota relativa al settore IAF 28

- UNI EN ISO 14001 “Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l’uso”, edizione vigente

Documenti interni di riferimento

- Manuale Qualità CERTITALIA, edizione vigente
- IS 10 R Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione, edizione vigente

3 DEFINIZIONI

Le definizioni dei termini non espressamente riportate nel presente paragrafo, sono richiamate nelle norme UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 14050, UNI EN ISO/IEC 17021-1, UNI EN ISO 19011, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 in edizione vigente

3.1 Cantieri (siti temporanei)

Siti esterni nei quali esiste un’Organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.

3.2 Attività di “lavoro esterno”

Attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, etc.

3.3 Attività oggetto di valutazione

Tipologia di intervento associato ad una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, etc.).

3.4 Tipologia di opera

Oggetto interessato dalla verifica ispettiva e da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, etc.).

3.5 Macrotipologia

Raggruppamento di attività associate a una o più tipologie di opere che presentano aspetti ed impatti ambientali omogenei.

4 PREMESSA

L’approccio alla certificazione dei cantieri e dei siti mobili presenta peculiarità tali da richiedere la stesura di un documento che definisca specifiche regole applicative per una corretta ed efficace implementazione dei requisiti generali e riferimenti normativi applicabili per il rilascio di certificazioni di conformità alla norma ISO 14001 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento IAF 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”.

Le seguenti regole applicative si applicano alla valutazione delle imprese che operano sia per conto di committenti privati che per conto di committenti pubblici. Esse sono finalizzate a garantire l'efficacia e l'omogeneità delle valutazioni, al fine di dare ragionevole fiducia sulle capacità del sistema di gestione ambientale delle imprese certificande e certificate di governare gli aspetti ambientali del servizio e delle opere (prodotti) forniti (sede, cantieri e opere realizzate).

5 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DELLE ATTIVITÀ

Le imprese italiane operanti sul mercato privato e pubblico delle opere di costruzione e impiantistica possono essere strutturalmente classificate in tre famiglie:

- **Imprese generali**, che acquisiscono commesse la cui realizzazione richiede competenze pluridisciplinari ed operano coordinando i lavori di singole imprese specializzate.

Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione ambientale le imprese generali devono assicurare la capacità di efficace coordinamento e gestione delle attività operative (sia progettuali, sia realizzative) affidate all'esterno (governo dell'outsourcing), fra loro anche diversificate (flessibilità), mantenendo piena responsabilità nei confronti dell'ambiente in ordine alla conformità del proprio SGA alla norma di riferimento UNI EN ISO 14001.

- **Imprese specializzate**, che operano prevalentemente in uno o più settori specialistici, secondo procedimenti/procedure standardizzati, generalmente in subappalto alle imprese generali di cui sopra. Nell'ambito dei rispettivi sistemi di gestione ambientale, suddette imprese devono assicurare il possesso ed il mantenimento di adeguata competenza tecnica specialistica e la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali per tenere sotto controllo i propri aspetti ambientali in tutti i contesti in cui si trovino ad operare.
- **Consorzi tra imprese**, che possono essere consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane o consorzi stabili. Suddetti consorzi concorrono in prima persona alle procedure di affidamento delle opere, assumendo la titolarità e responsabilità professionale e giuridica della relativa realizzazione e delle attività ad essa collegate. Il controllo degli aspetti ambientali delle attività del consorzio dipende dalle capacità complessive delle imprese consorziate nel loro insieme, insieme che costituisce parte integrante e essenziale della struttura consortile. Nell'ambito del sistema di gestione ambientale della struttura consortile (stabile o temporanea) devono essere garantite sia le capacità di coordinamento e interfaccia che le competenze specialistiche delle imprese consorziate.

Si distinguono, inoltre, le due seguenti differenti tipologie di attività:

- **Cantieri (siti temporanei)**: siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- **Attività di "lavoro esterno"**: attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termoidraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, etc....

6 SCOPO DEL CERTIFICATO

Lo scopo di certificazione dovrà fare riferimento esclusivamente alle attività e alle tipologie di opera che hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte del Gruppo di Audit, secondo le regole esposte di seguito e nei paragrafi successivi.

Per le attività e le tipologie di opera l'Organizzazione intestataria deve dare evidenza di operare al momento dell'audit (o per le stesse è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato (in caso di utilizzo di evidenze documentali).

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni **significative** riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

Nota: Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

Le tipologie di opere da indicare nello scopo di certificazione possono essere utilmente correlate alle definizioni date dall'allegato A al DPR 207/2010 (Limitatamente alle disposizioni ancora in vigore) per le categorie, sia generali (OG) sia speciali (OS), con l'introduzione di eventuali limitazioni, se necessarie, traendo beneficio dal fatto che tale DPR ha consolidato nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. La terminologia utilizzata deve essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di audit; deve inoltre essere evitato l'uso di diciture eccessivamente generiche che non consentano di instaurare un legame diretto fra lo scopo della certificazione e quanto verificato in cantiere (es. installazione di impianti tecnologici, opere edili, costruzione di opere viarie, etc.).

Nella definizione dello scopo di certificazione si potrà fare ricorso a descrizioni specifiche di attività elementari quando le stesse servono a meglio descrivere l'effettivo ambito di attività dell'Organizzazione e i possibili impatti ambientali collegati.

In particolare, trattandosi di un SGA (rif. § 7 del documento RT-09), nello scopo di certificazione occorre riportare una descrizione delle attività, ovvero dei processi/fasi lavorative sotto il controllo dell'Organizzazione ed incluse nel campo di applicazione del SGA certificato, con un ragionevole grado di dettaglio per fornire l'idea dei possibili impatti ambientali collegati. Tale approccio risulta tuttavia di difficile applicazione per imprese generali di costruzione e/o imprese che realizzano svariate attività/tipologie di opere in quanto porterebbe a formulare scopi di certificazione piuttosto complessi. Si riporta, quale esempio, uno scopo di certificazione formulato correttamente per un'impresa specializzata che realizza sotto servizi: "Costruzione e manutenzione di reti gas con relative opere accessorie (scavo, movimento terra e ripristino stradale)".

7 ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN SGA NEL SETTORE IAF 28

7.1 Esclusione di un sito/i

Il Sito va inteso come l'ambito spaziale ed i confini del luogo ove si svolge la produzione in senso stretto (tipicamente, il "sito produttivo" dell'impresa), sebbene in linea di principio la implementazione di un Sistema di gestione ambientale (e la connessa definizione degli impegni e degli obiettivi ambientali) non può limitarsi ai confini "fisici" del sito o dei siti dell'azienda, ma deve interessarne tutte le attività, secondo una "Prospettiva di Ciclo di Vita".

Considerando quanto espresso dal documento RT-09 ("Lo scopo e campo di applicazione è una definizione

effettiva e rappresentativa delle operazioni dell'Organizzazione comprese entro i confini del proprio sistema di gestione ambientale che non dovrebbe essere fuorviante per le parti interessate”) va peraltro chiarito che, anche in riferimento alle organizzazioni del settore IAF 28, è possibile prevedere casi di esclusioni di siti.

Il sito innanzitutto dovrà essere valutato a fronte della sua “significatività” in termini ambientali, in accordo a quanto riportato nel documento tecnico **RT-09** (...l'Organismo di Certificazione non deve accettare esclusioni dal campo di applicazione del SGA certificato di una o più “unità operative”¹, o di una o più attività di servizio, nei casi in cui tale esclusione si configuri come “cherry picking”).

Sulla base di quanto detto è possibile distinguere, caso per caso, la coincidenza dell'unità operativa con il sito, come pure la presenza di due unità operative nello stesso sito, o il caso di un'unica unità operativa operante in diversi siti.

Al fine di individuare regole omogenee per le diverse specificità sopra dette, in linea di principio, anche in conformità alle prescrizioni previste per tutti gli altri settori IAF, si dovrebbero essere rispettati i seguenti criteri:

1. L'esclusione di siti - **tendenzialmente** - non dovrebbe essere mai ammessa; nella eventualità in cui l'Organizzazione abbia escluso un sito dal campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, deve, in maniera documentata, motivarne e giustificarne le ragioni e tali motivazioni devono essere ritenute oggettivamente valide da parte del CAB.
2. Il riferimento ai siti **va confrontato** con i dati riportati sulla visura o certificato CCIAA. Potrebbe essere consentita l'inclusione nel campo di applicazione del SGA di un sito non presente in CCIAA, ma dovrebbe, poi, essere seguito il seguente iter:
 - Il sito dovrebbe essere oggetto di verifica. Dovrebbe essere rilevata una non conformità maggiore che l'Organizzazione potrà chiudere documentalmente con l'invio delle evidenze che attestano la chiusura del corretto iter formale di iscrizione alla CCIAA dello specifico sito. Conseguentemente, il sito andrà poi riportato sul certificato.
3. Non si devono accettare esclusioni dal campo di applicazione del SGA di uno o più siti, nei casi in cui tale esclusione si configuri come “cherry picking”. Non si configurano come casi di “cherry picking” le situazioni in cui la volontà da parte dell'Organizzazione di escludere siti dallo scopo del certificato sia accompagnata da una adeguata conoscenza dei problemi e da un programma di estensione. Questo anche se la parte esclusa è non conforme alla norma e/o alla legge in quanto l'Organizzazione dimostra la sua volontà di risolvere il problema e di eliminare eventuali situazioni non conformi. L'attuazione del programma di estensione deve essere monitorato nel tempo da parte del CAB.

A scopo di riepilogo, si riportano esempi pratici delle situazioni verificabili:

Caso 1) Unità operativa e Sito coincidono IN UNA UNICA SEDE fisica

ESEMPIO: UFFICI, MAGAZZINO E DEPOSITO ATTREZZATURE

Regola 1: tutte le attività svolte **dovrebbero essere comprese** nello scopo. Le eventuali esclusioni (di attività nella sede) devono essere motivate e riportate nello scopo.

Regola 2: nel rispetto della regola 1, non ammesso il cherry picking (il CAB deve vigilare sulla congruità di tale esclusione).

Caso 2) L'Organizzazione potrebbe essere composta da più di una unità operativa (nello stesso sito)

¹ Tenendo in conto delle interpretazioni fornite nel documento UNI/TR 11331 l'unità operativa va intesa “organizzazione a se stante” se ha una propria autonomia funzionale ed organizzativa (intesa come propria responsabilità, autorità, potere decisionale, autonomia gestionale, disponibilità di risorse (cioè risorse umane e competenze specialistiche, infrastrutture organizzative, tecnologie e risorse finanziarie).

ESEMPIO: In una unica palazzina sono presenti UFFICI (per attività amministrative) e LABORATORIO (aree funzionalmente autonome)

Regola 1: non è ammesso il cherry picking (il CAB deve vigilare sulla congruità di tale esclusione), come ribadito da nuovo **RT 09**. In caso di cherry picking: NC Maggiore finalizzata alla inclusione del sito.

Regola 2: Appurata la non applicabilità del cherry picking, e tenendo conto dell'interpretazione di unità operativa fornita nel documento **UNI/TR 11331** al punto 3.1, qualora all'interno di un sito sia possibile certificare una (o più) unità operative dell'Organizzazione, ma non tutte quelle presenti all'interno del sito stesso, le unità operative non coperte da certificazione dovranno essere riportate sul certificato come esclusioni.

Caso 3) L'Organizzazione è composta da più di una unità operativa (collocate in diversi siti)

Regola: È una legittima scelta aziendale e a priori non si configura il cherry picking, ma l'azienda dovrebbe documentare la scelta (di escludere un sito) nella descrizione del campo di applicazione e il CAB dovrebbe accertare che i servizi / prodotti oggetto dello scopo di certificazione non siano inficiati dalla esclusione detta "cherry picking".

In caso di necessità di estendere lo scopo anche all'altro sito, il GVI dovrà comunicare al CAB tale evento, al fine di pianificare l'audit corrispondente.

Caso 4) L'Organizzazione è composta da una UNICA unità operativa (strutturata però su diversi siti)

ESEMPIO: UFFICIO (es: a RM) e un sito ESTERNO (es: di ricovero mezzi o deposito, a Pomezia)

Regola 1: Tendenzialmente non è possibile escludere il Sito esterno (appunto perché **non** è una unità operativa a se stante). Nella eventualità in cui l'Organizzazione abbia escluso dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale un sito, deve, in maniera documentata, motivarne e giustificarne le ragioni e tali motivazioni devono essere ritenute oggettivamente valide da parte del CAB (valutazione ai sensi del cherry picking e della "sensibilità ambientale" del sito).

Regola 2: Verificare sulla visura CCIAA il riferimento a sito esterno (unità locale / deposito / magazzino):

- **se il sito è riportato in CCIAA:**
 - a) nel caso di un sito "ambientalmente sensibile" (cioè ove ricorrono aspetti ambientali significativi) è DOVEROSO ricomprendere nello scopo di certificazione il sito esterno. Così, un sito DEPOSITO (con rilevanti aspetti ambientali) non può essere escluso dal campo di applicazione del SGA (sarebbe un cherry picking altrimenti!) e deve essere riportato sul certificato.
 - b) nell'ipotesi di un deposito con scarsi aspetti ambientali ("non sensibile") si può ritenere non vincolante la descrizione del sito in CCIAA ed è lecito non tracciare tale sito sullo scopo di certificazione.
- **se il sito non è presente in CCIAA:**
 - a) in caso il sito fosse "sensibile" dal punto di vista ambientale l'esclusione configurerebbe un "palese cherry picking": il sito dovrebbe essere oggetto di verifica (ai fini della sua inclusione in campo di applicazione e scopo). Dovrebbe essere rilevata una non conformità maggiore che l'Organizzazione potrà chiudere documentalmente con l'invio delle evidenze che attestano la chiusura del corretto iter formale di iscrizione sulla visura CCIAA dello specifico sito.
 - b) se il sito "non è ambientalmente sensibile" è ammissibile la esclusione dello stesso dallo scopo.
- **se non presente in CCIAA** e se l'Organizzazione - per esempio - detiene mezzi e materiali presso un fornitore, il quale contrattualmente gestisce il rispetto della normativa ambientale e tale aspetto viene gestito tra gli aspetti ambientali indiretti dall'Organizzazione, può ritenersi accettabile la sua esclusione dal campo di applicazione (e quindi anche dallo scopo).

Regola 3: Non considerare significativo il sito in questione in caso non ci sia attività di deposito mezzi o materie prime.

Regola 4: In caso di sito di pertinenza di Soggetti esterni, ove non fossero disponibili evidenze del contratto di gestione del sito, il GVI dovrebbe rilevare una NC, con richiesta di azione correttiva finalizzata al perfezionamento di adeguata documentazione (comodato di uso, affitto, etc.).

Caso 5) Organizzazione con attività di servizio svolte in siti esterni

Possano configurarsi due casi:

- a) Le attività che si svolgono nel territorio o in siti mobili sono INDIPENDENTI (unità operative).
- b) Le attività svolte in sito esterni sono coordinate da una unica sede centrale [ad esempio luoghi indipendenti tra di loro da un punto di vista logistico (per esempio: cantieri di pulizie o di manutenzione, raccolta rifiuti, etc.), ma gestiti da una unica sede di coordinamento centrale = [tutti i luoghi di lavoro esterno ove è fornito lo stesso servizio che fanno riferimento allo stesso centro di coordinamento, dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del SGA].

Nei casi sopra citati [(a) e b)], l'Organismo di Certificazione non deve accettare esclusioni dal campo di applicazione del SGA certificato di una o più "unità operative", o di una o più attività di servizio, nei casi in cui tale esclusione si configuri come "cherry picking". Se tale condizione è superata:

Sotto-caso 5a)

Regola: La scelta di esclusione è legittima, a condizione che questo venga esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile e che la limitazione del campo di applicazione del SGA sia riferita al caso in cui si configuri una chiara autonomia organizzativa della sede esterna / distaccata.

Sotto-caso 5b)

Regola: Come detto, l'esclusione (del sito esterno) è plausibile SOLO SE essa riguarda attività - tipicamente di servizio - che si svolgono nel territorio o in siti mobili, che non configura cherry picking. In tal caso però:

- le esclusioni (di attività di servizio) dovranno essere esplicitate nello scopo.
oppure, in alternativa,
- verificare che le attività comprese nel campo di applicazione del sistema di gestione e indicate nel certificato siano precedute dall'indicazione "limitatamente alle attività di" o da analogo dicitura.

Definiti i principi generali si può fare una considerazione su quella che è la principale e più diffusa forma di struttura "territoriale" delle Organizzazioni del settore edile/impiantistico.

Generalmente tale tipologia di Organizzazione svolge le sue attività amministrative, gestionali, direttive, procedurali (di ufficio) in un sito (per semplicità UFFICIO) ed esegue le sue attività produttive in un altro sito o più siti (per semplicità CANTIERE). In alcuni casi, tali Organizzazioni possiedono, inoltre, un sito ove vengono stoccati i mezzi d'opera e/o i materiali necessari alla produzione (per semplicità DEPOSITO).

In caso di assenza di un DEPOSITO il GVI dovrebbe riportare evidenze della gestione di mezzi ed attrezzature.

Il sito UFFICIO, ovviamente non può essere mai escluso. Sarebbe opportuno da parte del GVI inoltre riportare evidenze relative a situazioni quali UFFICIO presso "commercialista", presso terzi in genere; UFFICIO in co-working, etc.

Il sito CANTIERE inteso come "cantiere temporaneo o mobile" (Rif. art. 89, Allegato X del D.lgs. 81/2008), ovviamente non può essere mai escluso dal SGA in quanto rappresentativo delle attività produttive dell'Organizzazione nonché rappresentazione dei principali impatti ambientali, ma in quanto temporaneo può non essere riportato sul certificato.

In alcuni casi, talune Organizzazioni, hanno provveduto ad iscrivere un cantiere tra le sedi operative presso la

competente Camera di Commercio. Tale iscrizione viene generalmente effettuata perché trattasi di cantieri di lunga durata (per esempio opere infrastrutturali) o per motivazioni commerciali o altre motivazioni. L'esclusione dal SGA non è ammessa in ogni caso, ma sul certificato potrebbero valere i seguenti principi:

- a) Se trattasi di cantiere con una durata superiore ai 3 anni sarebbe opportuno l'inserimento nel certificato del suddetto sito.
- b) Nei casi di cantieri con una durata inferiore ai 3 anni o negli altri casi (con motivazione adeguata da parte dell'Organizzazione) il cantiere potrebbe essere non riportato sul certificato (anche se compare su CCIAA).

Il sito DEPOSITO, ove nello stesso siano presenti interferenze ambientali "significative", non può essere escluso dal campo di applicazione del SGA e deve essere riportato sul certificato se presente su CCIAA (se non presente si attiva l'iter di cui sopra).

Se non presente in CCIAA e se l'Organizzazione per esempio detiene mezzi e materiali presso un fornitore, il quale contrattualmente gestisce il rispetto della normativa ambientale e tale aspetto viene gestito tra gli aspetti ambientali indiretti dall'Organizzazione, può ritenersi accettabile che esso, comunque incluso nel campo di applicazione, non sia tracciato sul certificato.

7.2 Esclusione di attività

L'esclusione di attività non dovrebbe mai essere ammessa direttamente; nella eventualità in cui l'Organizzazione abbia escluso dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale una o più attività, deve, in maniera documentata, motivarne e giustificarne le ragioni e tali motivazione devono essere ritenute oggettivamente valide da parte del CAB.

Sarebbe accettabile ammettere le esclusioni di attività richieste dall'Organizzazione quando sussistono i seguenti criteri:

- Le attività escluse non appartengono allo stesso settore IAF
- Gli impatti ambientali delle attività escluse non siano significativi
- Gli impatti ambientali delle attività escluse siano poco significativi rispetto a quelli delle attività incluse nel campo di applicazione
- Non si configurano casi di "cherry picking"
- Non si metta a rischio la credibilità della certificazione rilasciata / da rilasciare
- Il legame tra attività escluse ed incluse non sia significativo

In ogni caso si ritiene che il CAB debba effettuare una "analisi di significatività ambientale" su tutte le attività realizzate dall'Organizzazione, anche quelle escluse dal campo di applicazione; in caso di congruità di esclusione di attività, le stesse dovranno essere esplicitate nello scopo riportato sul certificato. In caso contrario, va richiesto l'inserimento delle attività nel campo di applicazione e, seguentemente, sul certificato.

A titolo di esempio un'azienda edile/impiantistica che esegue costruzione di edifici civili ed installazione di impianti elettrici non potrebbero essere escluse le attività che vengono realizzate.

8 DEFINIZIONE DELLE GIORNATE/UOMO NELLE OFFERTE

Il Responsabile dei Schema deve pianificare l'attività di audit sulla singola organizzazione a valle di un inquadramento generale della stessa. Fermo restando che in ogni audit (non solo per il settore IAF 28, ma per tutti i settori/aree tecniche) corre l'obbligo di verificare sempre i seguenti punti della norma: 6.1.2, 6.1.3,

6.2.1, 6.2.2, 8.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.2, 10.3 e 9.3, suddetti audit devono essere orientati con particolare attenzione a quegli aspetti del sistema gestionale che assumono maggiore rilevanza in funzione della tipologia di organizzazione e attività oggetto di audit. Ne consegue che il Responsabile di Schema deve innanzi tutto identificare, prima dell'audit di certificazione, le caratteristiche organizzative e gestionali della singola impresa da certificare (impresa generale, impresa specializzata, consorzio), la tipologia, la dimensione e la numerosità dei cantieri, il tipo di attività svolte direttamente ed appaltate ed i relativi aspetti ambientali.

Allo scopo di predisporre l'offerta prima dello Stage 1, il Responsabile di Schema deve considerare, nel riesame del contratto, anche quali cantieri sono significativi per l'ambiente e quali dovranno essere campionati in funzione dell'attività, della sua collocazione e della sua complessità ambientale in generale.

Il Regolamento di CERTITALIA e l'offerta contengono la clausola che consente di modificare le gg/u in funzione di quanto si riscontra nello Stage 1, in particolare le problematiche sul campionamento dei cantieri e numero di subappaltatori operanti.

I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento mandatorio IAF MD 5 vigente, considerando l'organico complessivo degli addetti dell'organizzazione (sede + cantieri).

8.1 Complessità ambientali

Ai fini della definizione dei tempi di audit, inoltre, il numero degli addetti viene incrociato con la complessità ambientale delle categorie OS e OG in cui l'Organizzazione opera, classificate come indicato nella seguente tabella.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI (OG)	LIVELLO DI COMPLESSITA'
1, 3, 4, 11	A; M se il cantiere prevede meno di 200 gg-u
2	M
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13	A
10	A; M se sono in gioco tensioni sempre < o uguali a 20.000 V

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE (OS)	LIVELLO DI COMPLESSITA'
OS9-OS11-OS19-OS20-OS25-OS30	B
OS1-OS2-OS3-OS4-OS5-OS6-OS7-OS12-OS17-OS18-OS24-OS32	M
OS8-OS10-OS13-OS14-OS15-OS16-OS21-OS22-OS23-OS26-OS27-OS28-OS29-OS31-OS33-OS34-OS35	A

In presenza di un'Organizzazione in possesso di più OS/OG appartenenti a diversi livelli d'impatto fa fede quello ad impatto maggiore, sempreché si tratti dell'attività prevalente dell'Organizzazione (se il livello di impatto maggiore è relativo ad attività accessorie e non prevalenti è ritenuto plausibile applicare il livello di impatto minore, se tale impatto è quello della attività prevalente).

Fattori di riduzione ed incremento delle giornate uomo, all'interno dell'intervallo di tolleranza fissato dal documento IAF MD 5, sono considerati inoltre:

- numero dei cantieri aperti al momento della certificazione;
- complessità dei cantieri (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- prevalenza di OS/OG a Basso/Medio impatto in Organizzazioni classificate ad Alto/Medio;
- numero di OS/OG in cui l'Organizzazione opera e di conseguenza il numero di cantieri da sottoporre ad audit in campo;
- distribuzione geografica dei cantieri da sottoporre ad audit in campo.

9 CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEI SGA

9.1 Concetto di Macrotipologia

L'attività di audit deve essere effettuata in sede e in cantiere come specificato nei paragrafi seguenti. Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di un audit in campo (presso cantiere/i o attività di lavoro esterno).

Ai soli fini della scelta dei cantieri da sottoporre ad audit, le diverse tipologie di opere (ovvero le opere generali di costruzione e speciali), sono raggruppabili nelle seguenti Macrotipologie per i SGA, in quanto considerate "categorie" omogenee per la tipologia di aspetti ed impatti ambientali coinvolti:

Tabella 1

	Macrotipologia per i SGA	Tipologia d'opera
A	Opere edili e complementari	OG1+OG2+OS1+OS6+OS7+OS8+OS13+OS18/A+OS18/B+OS21+OS22+OS23+OS32+OS33
B	Opere infrastrutturali e complementari	OG3+OG4+OG5+OG6+OG7+OS1+OS10+OS11+OS12/A+OS12/B+OS21+OS26+OS29+OS31+OS35
C	Opere impiantistiche	OG9+OG10+OG11+OS3+OS4+OS5+OS9+OS16+OS17+OS19+OS27+OS28+OS30
D	Opere di riqualificazione ambientale	OG8+OG12+OG13+OS15+OS24
E	Opere a basso impatto ambientale	OS2/A+OS2/B+OS20/A+OS20/B +OS25
F	Opere per la gestione rifiuti	OS14

Verde: Opere Generali; Giallo: Opere specialistiche

9.2 Criteri per la definizione dei Cantieri da sottoporre ad audit e relative metodologie di valutazione

In generale, in ogni audit, deve essere verificato in campo almeno un cantiere (riferito ad una o più Macrotipologia SGA, di cui alla precedente tabella 1). Se in uno stesso cantiere sono effettuate attività riconducibili a più Macrotipologie, l'audit presso quel Cantiere può essere ritenuto valido per coprire tutte le Macrotipologie. Le attività di cantiere devono trovarsi in uno stadio di avanzamento significativo in termini ambientali.

All'interno della Macrotipologia di riferimento, tutte le attività/tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione devono comunque essere stati verificati in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (inteso come periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGA ai fini del rinnovo della certificazione).

9.3 Audit iniziali (Stage 1 + Stage 2)

La scelta dei cantieri da sottoporre ad audit iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dal Responsabile di Schema in occasione dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. L'Organizzazione è, quindi, tenuta a fornire a CERTITALIA l'elenco dei cantieri e i relativi dati utilizzando l'apposita modulistica fornita.

Eventuali significativi scostamenti della situazione cantieri dell'Organizzazione rispetto alla previsione iniziale devono essere prontamente segnalati dall'Organizzazione al Responsabile di Schema/RGVI che procederanno, secondo necessità, alla ripianificazione delle attività di audit.

In sede di audit di certificazione iniziale sarà definito uno scopo di certificazione in riferimento alle attività ed

alle tipologie di opera svolte dall'Organizzazione, come verificate dal GVI; tale scopo farà riferimento a una o più Macrotipologie SGA (vedere tabella 1 Macrotipologie per i SGA sopra riportata).

Ad esempio:

Scopo richiesto	Cantieri da auditare 1° caso	Cantieri da auditare 2° caso	Attività / Tipologie di opera rientranti nella Macrotipologia SGA
Costruzione di edifici civili. Esecuzione di opere di verde e arredo urbano.	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla costruzione di un edificio civile 2=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla esecuzione di opere di verde e arredo urbano	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla costruzione di un edificio civile ed alla esecuzione di opere di verde e arredo urbano	Macrotipologia => A Macrotipologia => D

UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI IN SOSTITUZIONE DI AUDIT IN CAMPO NEI CANTIERI

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito per la verifica di **una o più di una** attività associata ad una tipologia di opera all'interno di una Macrotipologia SGA in cui è stato possibile verificare almeno un cantiere.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

In sede di audit iniziale potrà essere inserita nello scopo di certificazione (attraverso una verifica documentale) **una o più di una** ulteriore attività/tipologia di opera inclusa però nella stessa Macrotipologia SGA di un cantiere visto in campo.

Queste evidenze documentali devono dimostrare che l'Organizzazione abbia eseguito le attività nel pieno rispetto della normativa cogente ambientale.

Esempio:

Scopo richiesto	Cantiere verificato in campo	Cantiere verificato con evidenze documentali sostitutive	Scopo rilasciato
Costruzione di edifici civili (A). Finiture di opere generali di natura edile (A).	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla costruzione di un edificio civile	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla realizzazione di finiture di opere generali di natura edile	Costruzione di edifici civili. Finiture di opere generali di natura edile
Installazione impianti elettrici. Manutenzione impianti idrico sanitari (C)	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla installazione di impianti elettrici	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla manutenzione di impianti idrico - sanitari	Installazione impianti elettrici. Manutenzione impianti idrico sanitari

Nota: Ai fini della riconferma triennale delle attività presenti in scopo di certificazione, eventualmente assegnate su base documentale in occasione dell'audit iniziale, sarà comunque necessario procedere ad una ulteriore verifica delle stesse in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGA ai fini del rinnovo della certificazione (vedi anche succ. § 9.5).

Il GVI può considerare elementi documentali quali evidenze oggettive di una corretta gestione ambientale delle attività, in sostituzione dell'audit in cantiere/sito. Dette evidenze documentali devono essere rappresentative, secondo applicabilità, dai seguenti elementi:

- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi della commessa/cantiere (per es. Analisi Ambientale di cantiere, piano di gestione ambientale di commessa, etc.);
- Documentazione di pianificazione e controllo della conformità legislativa;
- Permessi e autorizzazioni;

- Corretta gestione dei rifiuti (es.: classificazione dei rifiuti, formulari, registri di carico e scarico), ove applicabile;
- Procedure operative relative alle attività di cantiere;
- RegISTRAZIONI che evidenzino l'applicazione in campo delle procedure;
- Evidenza della conduzione degli audit interni;
- Rispetto del contratto stipulato con il Committente in relazione agli aspetti ambientali applicabili.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.

9.4 Audit di Sorveglianza

L'audit di sorveglianza deve prevedere almeno un audit in cantiere. Ove possibile è preferibile campionare le attività in scopo alternativamente.

Nelle verifiche di sorveglianza **non è ammesso** l'audit su base documentale.

Per il mantenimento dello scopo rilasciato non è necessario che venga condotto un audit in cantiere per ogni Macrotipologia SGA cui ricadono le attività/tipologie di opere dello scopo di certificazione, ma è sicuramente un'opzione praticabile e consigliata in presenza di uno scopo ampio ed articolato le cui attività / tipologie di opera sono riferibili a più Macrotipologie SGA.

Nel caso in cui l'Organizzazione abbia attivo un solo cantiere le cui attività / tipologie di opera non rientrano in quelle relative allo scopo rilasciato, viene estesa la certificazione a prescindere dalla Macrotipologia SGA a cui appartiene.

Esempio:

Scopo rilasciato	Unico cantiere attivo in sorveglianza	Scopo di certificazione conseguente
Costruzione di edifici civili (A). Finiture di opere generali di natura edile (A).	Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla esecuzione di opere di verde e arredo urbano (D)	Costruzione di edifici civili. Finiture di opere generali di natura edile. (Macrotipologia => A) Esecuzione di opere di verde e arredo urbano. (Macrotipologia => D)

È sempre escluso l'utilizzo di evidenze documentali sostitutive nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione; l'estensione di una attività associata ad una tipologia di opera può essere concessa solo a seguito di audit in un cantiere operativo e significativo. Qualora sia richiesta una estensione dello scopo di certificazione, concomitante o meno con un audit di sorveglianza programmato, dovrà essere effettuato un audit in campo in almeno un cantiere, per comprendere le attività/tipologia di opera che sono oggetto di estensione dello scopo di certificazione.

Esempio:

Scopo presente	Richiesta di estensione	Cantiere/i auditato	Scopo di certificazione esteso
Manutenzione di edifici civili. Installazione di impianti idrico sanitari.	Installazione impianti elettrici	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla installazione di impianti elettrici	Manutenzione di edifici civili. Installazione di impianti elettrici e idrico sanitari
Manutenzione di edifici civili. Manutenzione di impianti idrico sanitari.	Manutenzione impianti elettrici. Installazione impianti di climatizzazione.	1=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla manutenzione di impianti elettrici. 2=> Cantiere le cui attività/ tipologie di opera sono riconducibili alla installazione di impianti di climatizzazione.	Manutenzione di edifici civili, Manutenzione di impianti idrico sanitari ed impianti elettrici. Installazione di impianti di climatizzazione.

Gli audit di sorveglianza sono effettuati almeno una volta l'anno (anno solare), fatta eccezione negli anni di rinnovo della certificazione. La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non può superare i 12 mesi dalla data di decisione di certificazione.

Data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte o in presenza di attività in stato di non significatività da un punto di vista ambientale, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Gli altri audit di sorveglianza sono pianificati nell'anno solare del secondo anno a 24 mesi successivamente all'audit di certificazione / rinnovo e possono essere effettuati con una tolleranza ammessa di + 3 mesi dalla data programmata, ma comunque entro l'anno solare. Anche in questo caso è ammesso il posticipo di + 3 mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare nel quale ricade detta programmazione.

A titolo puramente esemplificativo di quanto su indicato, qualora, a seguito di indisponibilità di cantieri attivi, non sia possibile effettuare l'audit in campo è possibile eseguire gli audit in sede e documentali nei tempi pianificati e posticipare le visite in cantiere fino a + 3 mesi. Se gli audit in campo richiesti non possono comunque essere svolti, verrà disposto per la riduzione e/o sospensione lo scopo di certificazione.

9.5 Audit di Rinnovo

In sede di audit di rinnovo, a consuntivo, al fine del mantenimento dello scopo di certificazione rilasciato:

- Devono essere state verificate in cantiere nel corso del periodo di durata della validità della certificazione (o periodo al termine del quale occorre procedere alla rivalutazione completa del SGA ai fini del rinnovo della certificazione) **almeno 2 volte le singole Macrotipologie SGA** mediante l'audit di uno o più processi realizzativi in essa compresi.
- Per l'utilizzo di evidenze documentali in sostituzione di audit in campo nei cantieri sono previste le stesse modalità per la fase di audit iniziale, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili a specifiche attività.
- Devono essere state verificate in campo, almeno una volta, le attività/tipologie di opera eventualmente verificate su base documentale, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo. Ciò significa che se nell'audit di certificazione sono state assegnate attività/tipologie di opera con una verifica documentale, e durante il ciclo di certificazione (audit di rinnovo incluso) non sono stati visionati dei cantieri riferiti a tali processi realizzativi, si procede a una riduzione di scopo.

L'audit di rinnovo viene considerato, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

In casi eccezionali di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per l'audit di rinnovo e previa preventiva comunicazione, a cura dell'Organizzazione, di tale situazione a CERTITALIA, si procede comunque con l'audit nei tempi previsti, sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo dell'audit nei termini sopra descritti, CERTITALIA potrà proporre al proprio Organo Deliberante, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di un audit addizionale in campo, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro tre mesi dal rinnovo della certificazione.

9.6 Criteri specifici per i raggruppamenti tra imprese

Il mercato italiano delle costruzioni vede con elevata frequenza la costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), di tipo orizzontale (raggruppamento fra imprese con omogenee caratteristiche produttive) e questo costituisce, in fase di audit di certificazione o sorveglianza, una difficoltà aggiuntiva per CERTITALIA.

Fermo restando il principio che le ATI non sono, per loro natura, certificabili e che quanto segue si riferisce esclusivamente alle organizzazioni singole che costituiscono le stesse ATI, CERTITALIA deve rispettare i seguenti criteri:

- Deve essere sempre verificato che il SGA dell'organizzazione ponga a carico della stessa un preciso obbligo di predisposizione di quanto necessario perché l'ATI orizzontale (o la società consortile costituita a valle dell'ATI), di cui è mandataria, operi in conformità ai requisiti applicabili della norma ISO 14001;
- I cantieri gestiti da un'ATI, o dalla società consortile costituita a valle dell'ATI, possono sempre essere utilizzati per la valutazione del SGA della organizzazione che opera in qualità di mandataria dell'ATI orizzontale;
- Deve essere evitato di utilizzare il cantiere di un'ATI o della società consortile costituita a valle dell'ATI per valutare il SGA di un'organizzazione che opera in qualità di mandante;
- Nessun limite è posto nel caso di ATI di tipo verticale, ovvero di ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata del lavoro per lotti di produzione: in entrambi i casi infatti ciascuna organizzazione applica il proprio SGA.

Eccezionalmente è possibile certificare una ATI solo se rispetta la definizione di "organizzazione" di cui alla norma UNI EN ISO 14001, punto 3.1.4 (deve avere una propria struttura funzionale ed amministrativa), se è previsto che l'attività dell'ATI duri sul lungo periodo (almeno per il periodo di validità del certificato (3 anni) e se il SGA dell'ATI certificato consente il controllo di tutte le attività oggetto dello scopo del certificato, dei relativi aspetti ambientali e di tutti gli addetti di qualsivoglia organizzazione associata che operino per conto dell'ATI.

9.7 Valutazione degli aspetti ambientali dei cantieri

Il Gruppo di Audit deve sempre richiedere che le organizzazioni abbiano individuato e valutato gli aspetti ambientali di ciascun cantiere (es. con logica simile ai Piani della Qualità o approcci similari).

9.8 Verifica in campo dei cantieri di grandi dimensioni

In ogni tipo di audit, dovranno essere sottoposti a verifica <<testo eliminato>> i cantieri aperti caratterizzati da un numero di giornate/uomo di prevista operatività di cantiere superiore a 3300, equivalenti a 15 anni-uomo, secondo il seguente livello di campionamento:

Audit Iniziale: Radice quadrata del numero dei cantieri di grandi dimensioni ($y = \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero successivo;

Audit di sorveglianza: Radice quadrata del numero dei cantieri di grandi dimensioni con 0.6 di coefficiente ($y = 0.6\sqrt{x}$), arrotondato al numero intero successivo;

Audit di rinnovo: Radice quadrata del numero dei cantieri di grandi dimensioni con 0.8 di coefficiente ($y = 0.8\sqrt{x}$), arrotondato al numero intero successivo.

Nota: y = è il numero dei cantieri di grandi dimensioni da campionare; x = è il numero totale di cantieri di grandi dimensioni.

9.9 Subappaltatori

Gran parte delle criticità dei SGA sono in capo ai subappaltatori, per cui deve essere definito come devono essere verificati in tutte le fasi dell'iter di certificazione (es. aspetti ambientali di loro competenza).

Si richiama nel seguito quanto specificato nella Linea Guida Accredia "Criteri per un approccio efficace ed omogeneo alle valutazioni di conformità alla norma ISO 9001", in relazione alle modalità di verifica da parte di CERTITALIA sulle attività affidate in outsourcing, in quanto completamente applicabile alla situazione sopra descritta, interpretando il requisito sotto riportato per la gestione degli aspetti ambientali significativi: "Il CAB deve inoltre verificare che l'affidamento di processi in outsourcing avvenga nel documentato rispetto dei criteri esposti in precedenza sulla base di precise e valide clausole contrattuali. Le attività di verifica dei CAB possono includere anche verifiche dirette sui processi affidati in outsourcing. Le modalità di verifica devono comunque essere commisurate alle criticità dei processi affidati in outsourcing, nonché al tipo di sorveglianza già direttamente esercitata dalle Organizzazioni sul Soggetto affidatario.

Se l'organizzazione affidante controlla completamente le attività dell'affidatario e ne fornisce adeguata evidenza, non sono necessarie verifiche dirette da parte del CAB".